

sorveglianza sui tratturi dall'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione della suindicata Legge del 26 febbraio 1865 approvato col RD del 23 marzo di quell'anno, n. 2211.

Per ciò che si riferisce poi alla nomina del Perito, e, dato il bisogno, anche del misuratore, per gruppo in cui è compresa codesta Provincia, come pure all'ordine col quale dovranno effettuarsi le verifiche e ricognizioni dei diversi luoghi, piaccia a codesta Prefettura di prendere gli occorrenti accordi colle altre Prefetture e colle Intendenze di finanza delle Province del proprio gruppo, nonché coll'Ispezione forestale di Foggia, procurando del resto per quanto è in Lei di fare che la scelta del Perito cada su persona di capacità provata e di sperimentata onestà, e che, per quanto possibile, siano visitati a preferenza quei luoghi ove si presuma essere maggiore il numero delle usurpazioni. Per le indennità e competenze ai Periti e misuratori si terranno le norme stabilite pei misuratori giurati col Decreto ministeriale del 31 maggio 1872 inserito al n. 144 del *Bollettino ufficiale* per l'Amministrazione forestale del secondo trimestre del 1872, ed al pagamento delle competenze stesse come pure di quelle dovute agli Ufficiali forestali giusta il RD 14 settembre 1862, n. 840, sarà provveduto dagli Intendenti di finanza con speciali fondi che saranno posti a loro disposizione.

Da ultimo, e per quanto concerne la consegna all'Ufficiale forestale delle piante topografiche e degli altri documenti relativi ai tratturi e le disposizioni e pratiche di dettaglio intese ad assicurare la migliore e più completa attuazione degli intendimenti manifestati nella presente, il sottoscritto lascia a codesta Prefettura di provvedere come meglio stimerà per la parte che la riguarda, prese anche su tale riguardo quelle intelligenze che potessero essere del caso con la locale Intendenza di finanza e con l'Ispezione forestale di Foggia.

Egli attenderà frattanto un cenno di ricevuta della presente, ed è poi sicuro che il sig. Prefetto, preoccupandosi dell'importanza di questo affare e dell'interesse che alla sua felice riuscita annette l'Amministrazione, vorrà prestarvi efficace appoggio e cooperare, per quanto è in lui, perché l'ideata verifica raggiunga l'intento che è nei desideri del Governo".

1439. Circolare 31 ottobre 1877, n. 169331-19331 Divis. 7^a

Istruzioni sui procedimenti per le usurpazioni e contravvenzioni sui tratturi del Tavoliere di Puglia

L'art. 10 della Legge 26 febbraio 1865, n. 2168, nel prescrivere di doversi i

tratturi e riposi del Tavoliere di Puglia conservare per comodo della pastorizia; per quanto il bisogno lo richieda, aggiunse le parole *sotto l'osservanza delle relative disposizioni in vigore*; ed il Regolamento approvato col RD 20 marzo detto anno 1865, n. 2211 per l'esecuzione di quella Legge spiegò come siffatte disposizioni fossero, fra le altre, principalmente quelle portate dal Regolamento 14 dicembre 1858, *sia per le contravvenzioni sui tratturi, sia per le pene o danno dei contravventori, sia per la reintegra dei terreni usurpati*.

Come è noto l'anzidetto Regolamento del 1858, nello intento principale di porre un freno alle tante usurpazioni di ogni sorta che avvenivano su quelle proprietà demaniali, aveva dettato norme e procedimenti speciali, segnatamente in rapporto alle autorità delegate a conoscere delle questioni relative; al che del resto non si opponeva la legislazione del tempo.

Infatti sulle azioni di solo rifacimento di danni apportati nei termini di confine, di ristabilimento dei termini rimossi e di reintegrazione per le parti di tratturi usurpate, e cioè occupate quasi sempre in modo stabile e permanente e con animo di impossessarsene, la competenza a giudicare secondo quel Regolamento era dell'*Intendente (Prefetto) di Capitanata in Consiglio d'Intendenza*.

Oltre al rilascio del terreno occupato e alle altre condanne indicate negli articoli 11 e 12 del Regolamento del 1858, fra cui una multa di ducati 20 (lire 85) per ogni termine amosso o danneggiato ed un'altra multa per l'occupazione, che in ogni caso non poteva essere inferiore di ducati 20, l'usurpatore ed in genere l'autore del danno doveva, giusta l'art. 13, essere sottoposto alle *sanzioni degli articoli 426 a 428 delle Leggi penali*.

Sulle contravvenzioni poi, le quali si risolvono quasi tutte in occupazioni temporanee o ingombri, come per pascolo d'animali, per scavi tendenti ad estrarre materiali dai tratturi, in impedimenti al pubblico transito, e simili, pronunziava il Consiglio d'Intendenza ai termini del Regolamento, il quale comminava contro i contravventori determinate multe a seconda delle diverse specie di contravvenzioni in esso prevedute.

Il Regolamento autorizzava pure l'Amministrazione a far sequestrare per mezzo di guardiani o guardaboschi incaricati della sorveglianza sui tratturi *gli animali e tutti gli altri strumenti, gli oggetti e i mezzi di trasporto* con cui le contravvenzioni si commettevano, e le dava eziandio facoltà di far vendere, senza qualsiasi autorizzazione di magistrato, una parte degli oggetti sequestrati.

Va inoltre qui ricordato l'art. 24 del Regolamento 14 dicembre 1858, secondo il quale i processi verbali constatanti le contravvenzioni quando fossero stati compilati a norma degli articoli 22 e 23 dovevano *far fede in giudizio fino all'iscrizione in falso principale*.

Siffatte disposizioni tutte ebbero pieno vigore fino al 1860 ed anche negli anni successivi sino al 1865 continuarono ad essere applicate nella massima parte, non ostante la pubblicazione avvenuta nel 1861 in codeste Province dei nuovi codici penale e di procedura penale.

Cessate però nel 1865 per la Legge del 20 marzo sul Contenzioso ammini-

strativo le attribuzioni del Prefetto e del Consiglio di Prefettura di Foggia in materia di reintegrazioni e contravvenzioni sui tratturi del Tavoliere, il regolamento del 1858 rimase in questa parte abrogato. Alla giurisdizione eccezionale dovevasi in sostanza ritenere subentrata l'ordinaria anche per tali proprietà demaniali; ma sia per la novità e specialità della cosa, sia perché alcune delle disposizioni derogate del Regolamento non pareva che trovassero nelle nuove leggi quel riscontro che avevano nelle antiche, sia forse per altre cause certo è che dopo il 1865 nacquero delle incertezze in diversi uffici dell'Amministrazione demaniale intorno ai procedimenti da seguire ed ai magistrati da adire per le azioni contro gli usurpatori dei tratturi ed i contravventori alle disposizioni vigenti per siffatti beni dello Stato.

Occorre adunque che siano date al riguardo norme direttive precise, ed è pur necessario che vengano rimossi i dubbi insorti anche sulle suaccennate disposizioni degli articoli 21 e 24 del Regolamento 14 dicembre 1858, relative le une al sequestro ed alla vendita degli oggetti attenenti alle contravvenzioni e le altre alla forza probante dei verbali compilati dagli agenti a ciò autorizzati.

E poiché un'altra questione fu sollevata da ultimo sul punto se siano soggetti alla prescrizione trentennale i tratturi del Tavoliere, gioverà inoltre rendere note le conclusioni a cui si pervenne, dopo gli studi fatti sulla quistione stessa, affinché se ne possa tener conto nel provvedere alla difesa dell'Amministrazione nelle cause che saranno istituite contro gli usurpatori di tratturi.

Questo Ministero pertanto, giusta anche la promessa fatta colla Circolare 18 marzo 1875 n. 35382-3682, viene a dichiarare quanto segue:

Art. 1. Le attribuzioni del Magistrato amministrativo, *Intendente di Capitanata in Consiglio d'Intendenza*, che secondo gli articoli 11 e 12 del Regolamento approvato col RD 14 dicembre 1858 ora competente a giudicare sulle azioni di reintegrazione delle parti usurpate dei tratturi e riposi del Tavoliere di Puglia, dei guasti e danni inferiti nei termini di confine dei medesimi, e di apposizione e ripristinazione di termini, per le leggi in vigore, sono devolute ai Magistrati ordinari, e quindi ai Pretori o ai Tribunali.

Art. 2. Per le usurpazioni di tratturi e per i danni e guasti nei termini di confinazione degli stessi che rimontino ad un'epoca non anteriore all'anno, devono di regola generale promuoversi innanzi tutto le azioni possessorie e quelle per guasto danni avanti le Preture, a senso del disposto dei numeri 1 e 2 dell'art. 82 del Codice di procedura civile.

Art. 3. Quando si tratti di usurpazioni o danni e guasti per cui non possa procedersi colle norme dell'art. 82 del Codice di procedura civile saranno promossi tanti giudizi petitori, per quanti sono gli usurpatori o gli autori dei danni e guasti, innanzi alle Preture o ai Tribunali secondo le rispettive competenze per valore stabilito dal Codice anzidetto, e coll'osservanza delle disposizioni del Codice stesso relative alla connessione delle cause.

Art. 4. Per semplice ristabilimento dei termini in concorso del possessore del fondo confinante nei sensi della 2^a parte dell'art. 11 del Regolamento 14 dicembre 1858 e dell'art. 441 del Codice civile, di regola, quando non vi sia cumulata domanda di restituzione di terreni, deve adirsi il Pretore competente per ragione di territorio.

Art. 5. Le azioni di cui all'art. 3 saranno institute, previo parere favorevole della R. Avvocatura erariale, in base ai verbali di Ufficiali o Guardie forestali od altri agenti autorizzati a compilarli, sottoscritti da due testimoni e comprovanti le usurpazioni o i guasti e danni, come pure in base alle piante topografiche autentiche dei tratturi che costituiscono insieme ai verbali il titolo della Amministrazione, e colla esibizione degli elementi e dei documenti attestanti l'eseguita novella verifica dei fatti ai termini dell'art. 11 del Regolamento 14 dicembre 1858.

Art. 6. L'oggetto della semplice dimanda pei guasti e danni arrecati nei terreni di confinazione, senza occupazione di suolo, deve essere ai sensi dell'art. 11 del Regolamento 14 ottobre 1858:

- a) la riapposizione a spese del convenuto autore del danno, dei terreni di confine rimossi, o danneggiati;
- b) il rifacimento del danno arrecato;
- c) il pagamento della multa di lire 85 per ogni termine rimosso o danneggiato;
- d) le spese del giudizio, e quelle della verifica effettuata sul luogo.

Art. 7. L'oggetto della dimanda giudiziale di reintegrazione contro l'occupatore che si ritenesse autore anche della rimozione dei termini quando questa si fosse verificata, deve essere:

- a) il rilascio della parte di tratturo o riposo occupata;
- b) la perdita per l'occupatore dei materiali che fossero stati immessi sul terreno o delle piantagioni o seminagioni che vi avesse fatte;
- c) il rifacimento dei danni, degli interessi e delle spese, fra cui anche quelle della verifica effettuata sul luogo;
- d) il pagamento della multa proporzionata all'estensione di terreno occupata in ragione di lire 425 a versura antica (ettari 1, 23, 45);
- e) la riapposizione a spese dell'occupatore dei termini di confine rimossi o danneggiati;
- f) il pagamento di altra multa di lire 85 per ogni termine rimosso o danneggiato.

Questi due ultimi capi della dimanda saranno omessi quando l'occupazione non sarà accompagnata dalla rimozione o da guasto ne' termini.

Quante volte l'autore del danno fosse diverso dall'occupatore, e fosse egualmente noto, si devono citare entrambi contemporaneamente, chiedendo contro del primo, in solido col secondo, le cose indicate nell'articolo precedente.

Art. 8. Il contenuto delle istanze giudiziali indicate negli articoli 5 e 7 deve essere lo stesso, sia che si tratti del giudizio nei casi e termini dell'art. 82 del Codice di procedura civile, sia de' giudizi innanzi ai Tribunali.

Art. 9. Allorché si deve procedere per il semplice ristabilimento dei termini ai sensi dell'art. 4 di queste istruzioni, l'oggetto della domanda deve essere oltre a siffatto ristabilimento a spese Comuni, il rimborso delle spese della lite. Queste istanze giudiziali però saranno promosse dopo fallite le pratiche in linea amministrativa per ottenere la riapposizione dei termini in via amichevole.

Art. 10. Nell'applicazione dell'art. 14 del Regolamento 14 dicembre 1858 deve aversi come surrogato agli articoli dal 426 al 429 delle antiche leggi penali Napoletane l'art. 677 del vigente Codice penale, secondo il quale è soggetto alla sanzione penale chi dolosamente rimuova o distrugga termini od alberi di confine. Conseguentemente contro gli occupatori di tratturi e gli autori di danno o della rimozione di termini, il cui fatto possa ascriversi a dolo, può anche in oggi essere promossa, indipendentemente dalla civile, l'azione penale quando non sia stata già colpita della prescrizione. In questi casi l'Amministrazione di regola si deve limitare a fornire gli elementi necessari a dimostrare l'esistenza del reato e l'autore dello stesso senza costituirsi parte civile, eccettoché quando in via di eccezione ciò fosse creduto necessario dall'Avvocatura erariale, che dovrà quindi essere a tale uopo interpellata.

Art. 11. Le azioni per le contravvenzioni sui tratturi, avendo carattere di azioni penali pubbliche, vanno sperimentate dinanzi ai Pretori o ai Tribunali secondo le rispettive competenze, in luogo del *Consiglio di Intendenza di Capitanata*, che giudicava su di esse ai termini dell'art. 21 del Regolamento 14 dicembre 1858. La cura di promuovere le azioni stesse deve pertanto lasciarsi agli Uffiziali del pubblico Ministero ai quali saranno di conseguenza trasmessi i verbali relativi.

Art. 12. L'Amministrazione però indipendentemente dalla azione penale pubblica potrà sempre procedere contro gl'imputati di contravvenzioni in via civile con le azioni anche cumulate, di cui è cenno nei numeri 1 e 2 dell'art. 82 del Codice di procedura civile, quando vi concorranno gli estremi del tempo e secondo che si tratti di guasti o danni ai tratturi, di pascolo abusivo degli erbaggi sugli stessi e di danni arrecati alla produzione di tali erbaggi, ovvero d'impedimento al libero transito.

E tutto ciò per ottenere dal Magistrato a maggiore cautela della di lei proprietà, come mezzi conservativi, i provvedimenti intesi ad interdire i fatti che formano l'oggetto delle contravvenzioni o ad impedire la continuazione dei danni che ne derivano.

Art. 13. Compiuti i giudizi penali di cui all'art. 11 e quando i contravventori fossero stati condannati alle multe comminate coll'art. 26 del Regolamento 14 dicembre 1858, l'Amministrazione, qualora non avrà istituito o non sarà in grado di isti-

tuire i giudizi accennati nell'articolo precedente, agirà contro i contravventori medesimi in base agli articoli 1151 e seguenti del Codice civile, agli articoli 72 e seguenti del Codice penale e 20 del Regolamento 14 dicembre 1858, promuovendo analoghe azioni civili allo scopo di conseguire il rifacimento dei danni sofferti e delle spese sostenute, tenendo presenti in ogni caso e secondo le circostanze, le disposizioni degli articoli 569 e seguenti del Codice di procedura penale.

Art. 14. Nell'instituire le azioni di cui è parola nei due articoli precedenti, e quelle indicate agli articoli 6 e 7 delle presenti istruzioni, in quanto possano dipendere o avere attinenza col reato previsto dall'art. 671 del Codice penale, si terrà conto, per quanto occorra, delle disposizioni degli articoli 3 e seguenti del Codice di procedura penale.

Art. 15. Per la perdita de' materiali immessi sui tratturi e degli strumenti adoperati a commettere le contravvenzioni si avrà presente che dovrà essere provveduto con la stessa condanna nel giudizio penale ai termini degli articoli 74 del Codice penale, 25 del Regolamento 14 dicembre 1858 e 605 e seguenti del Codice di procedura penale. All'uopo pertanto si avrà cura di richiamare sulla cosa l'attenzione degli Ufficiali del pubblico ministero nelle note e nei rapporti che saranno loro trasmessi nei singoli casi.

Art. 16. Devono ritenersi in vigore le prescrizioni dell'art. 21 del Regolamento 14 dicembre 1858 circa al sequestro degli oggetti attenenti alle contravvenzioni, tra cui gli animali, e quindi l'Amministrazione può procedervi a mezzo dei guardiani o di altri agenti incaricati.

In quanto poi alla vendita di parte degli oggetti sequestrati non può più aver forza legale il disposto dallo stesso art. 11 del Regolamento predetto, le sono ora invece applicabili le prescrizioni dell'art. 605 e seguenti del Codice di procedura penale, secondo i quali gli oggetti sequestrati dovranno per ogni singolo caso rimanere depositati fino all'esito del giudizio ed alla esecuzione delle condanne ottenute contro il contravventore.

Art. 17. Per effetto delle parole sotto l'osservanza delle relative disposizioni in vigore dell'art. 10 della Legge 26 febbraio 1865 deve aversi per mantenuta la presunzione *iuris et de jure* di verità attribuita dall'art. 24 del Regolamento 14 dicembre 1858 ai processi verbali di contravvenzione. Onde è che se tali verbali siano stati compilati da guardiani od altri agenti all'uopo incaricati ed abbiano le condizioni e forme richieste dal Regolamento stesso, devesi sostenere nell'interesse della Amministrazione che essi fanno fede in giudizio sino ad impugnazione di falso.

Art. 18. Non può ammettersi la prescrizione acquisitiva a favore degli occupatori di fatto dei tratturi e riposi del Tavoliere, trattandosi di vere strade nazionali e conseguentemente di proprietà del Demanio pubblico. Né vale l'eccezione che, giusta la Legge 26 febbraio 1865, esse si possono alineare, giacché questa facoltà ricomincia appunto allorché si riconosca cessata l'utilità e necessità di quelle stra-

de e quando viene così a mancare in esse il carattere che le rendono cose del pubblico Demanio. Per altra parte poi della dichiarazione richiesta dalla Legge, di non essere cioè necessarie per la pastorizia determinate parti di tratturi e potersi quindi alienare, non è equipollente la occupazione di fatto solo perché trae seco la cessazione del passaggio pubblico, mentre ciò che deve cessare non è già l'uso, ma la utilità pubblica; il possesso illegale che impedisce l'esercizio di questa non può mai dar luogo a prescrizione; onde è che può trovare applicazione per tale ragione anche il prescritto dall'art. 2113 del Codice civile.

Da ultimo ed a sostegno maggiore dell'assunto dell'Amministrazione saranno tenute presenti le diverse antiche disposizioni mantenute tuttora in vigore sui tratturi e riposi, massime per quando si attengono al mantenimento assoluto degli stessi, alla loro destinazione ed all'uso loro, come pure al carattere eminente che hanno di Demanio pubblico, ed alla imprescrittibilità delle azioni di reintegrazione.

DEMANIO LUCERINO

14.3.10. Decreto 7 settembre 1806
Esclusione dalla ripartizione del Demanio Lucerino

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno;
Inteso il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La legge del dì 1° di settembre corrente anno sulla ripartizione de' demani, non è applicabile al demanio Lucerino. In conseguenza gli attuali legittimi possessori di esso, saranno conservati nel godimento de' loro possessi, a norma delle concessioni e privilegi accordati e confermati da' nostri predecessori.

Art. 2. La distribuzione de' medesimi continuerà a regolarsi colle leggi e condizioni espresse nelle concessioni e privilegi suddetti.

Art. 3. I nostri Ministri di giustizia e dell'interno saranno incaricati della esecuzione del presente Decreto.